



## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2 che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19;
- VISTI in particolare, i commi 4 e 5, del citato articolo 19, del predetto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi al finanziamento degli Istituti superiori musicali non statali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- VISTI altresì, i commi 5-bis e 5-ter, del suddetto articolo 19, relativi al finanziamento delle Accademie non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “*disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito Decreto Legge);
- VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che “*gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo*”;
- VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che:
- a) i suddetti processi “*sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;



## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

b) *“nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*,

VISTO il comma 3, dell'articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che *“ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTO infine, il comma 4, dell'articolo 22-bis, Decreto Legge, il quale stabilisce che *“nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1”*;

VISTO l'articolo 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni;

CONSIDERATO che l'importo complessivo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 1750) è pari a:

anno	stanziamento
2019	€ 28.000.000
Dal 2020	€ 55.000.000

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca n. 1005 del 20 dicembre 2017 e n. 395 del 16 maggio 2018, n. 647 del 15 ottobre 2018 e n. 870 del 28 dicembre 2018, con i quali, nelle more della definizione della disciplina dei processi di statizzazione, in attuazione dell'art. 22-bis, comma 4, del Decreto Legge, sono stati definiti i criteri di riparto dello stanziamento a valere sul capitolo 1750 per gli anni, rispettivamente, 2017 e 2018, finalizzati al funzionamento ordinario delle Istituzioni non statali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 121 del 22 febbraio 2019 con il quale sono disciplinati i processi della statizzazione delle Istituzioni non statali, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del Decreto Legge;

CONSIDERATO che sulla base della disciplina contenuta nel predetto decreto, è in corso di predisposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro



# *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni da statizzare;

- CONSIDERATO** che il citato articolo 1, comma 652, della legge n. 205 del 2017 prevede che *“sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati”*;
- RITENUTO** di dovere definire, tenuto conto della disciplina contenuta nel decreto relativo alla disciplina dei processi di statizzazione, i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 3, del Decreto Legge;
- TENUTO CONTO** della proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1003 dell'11 gennaio 2019;

## **DECRETA**

### Art.1

(Suddivisione della quota di stanziamento)

1. In attuazione dell'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito Decreto Legge), l'importo dello stanziamento relativo agli anni 2019, 2020 e successivi è suddiviso tra gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di cui di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 nel seguente modo:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2019</b>	<b>2020 e successivi</b>
a. Istituti superiori di studi musicali non statali	€ 23.000.000	€ 48.000.000
b. Accademie non statali	€ 5.500.000	€ 7.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.500.000</b>	<b>€ 55.000.000</b>

### Art. 2

(Istituti superiori di studi musicali non statali)

1. Gli importi di cui all'articolo 1, lettera a), al netto delle risorse che saranno trasferite, successivamente alla statizzazione, sui pertinenti capitoli dello stato della previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono destinati al processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali Istituzioni come segue:
  - a. Gli importi relativi agli anni 2019 e 2020 sono ripartiti tra le Istituzioni non statali che hanno presentato la domanda di statizzazione nel rispetto di quanto previsto dal decreto



## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 121 del 22 febbraio 2019, sulla base dei seguenti criteri

<b>criterio</b>	<b>Peso percentuale</b>
Assegnazione totale anno precedente	40%
Studenti iscritti totali <ul style="list-style-type: none"><li>• Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1</li><li>• Studenti iscritti ai corsi pre-accademici = peso 0,2</li></ul>	20%
Numero docenti e personale TA "pesati" in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e assunti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica.	40%

- b. Dall'anno 2021 il finanziamento ministeriale sarà ripartito secondo i criteri utilizzati per tutti i Conservatori di musica statali, prevedendo il recupero, nell'arco di un triennio, di quanto assegnato per interventi di natura straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2018 n. 870, attraverso la corrispondente riduzione delle assegnazioni annuali per il funzionamento, da ripartire tra tutti gli Istituti statizzati.

### Art. 3 (Accademie non statali)

1. Gli importi di cui all'articolo 1, lettera *b*), al netto delle risorse che saranno trasferite, successivamente alla statizzazione, sui pertinenti capitoli dello stato della previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono destinati al processo di statizzazione delle Accademie non statali come segue:
- a. Gli importi relativi agli anni 2019 e 2020 sono ripartiti tra le Accademie non statali che a hanno presentato la domanda di statizzazione nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 121 del 22 febbraio 2019, sulla base dei seguenti criteri

<b>Criterio</b>	<b>Peso percentuale</b>
Assegnazione totale anno precedente, al netto quote accordi di programma	40%
Studenti iscritti totali	40%
Numero docenti e personale TA "pesati" in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge assunti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta	20%



## *Il Ministro dell'economia e delle finanze*

<b>Criterio</b>	<b>Peso percentuale</b>
formazione, artistica, musicale e coreutica.	

- b. Dall'anno 2021 il finanziamento ministeriale sarà ripartito secondo i criteri utilizzati per tutte le Accademie statali.

### Art. 4

#### (Disposizioni comuni e finali)

1. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione previsti dalla legge, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera *d*), e 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per le istituzioni che propongono la statizzazione mediante federazione con Istituzioni universitarie statali o fusione per incorporazione in una Istituzione AFAM statale, ovvero statizzazione attraverso la fusione tra le stesse, si procederà, dall'anno 2021, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero per le Istituzioni AFAM statali, ad assegnare un finanziamento maggiorato tra il 10% e il 20% di quello ottenuto nell'anno 2020, a sostegno dei costi di coordinamento, al potenziamento dell'offerta formativa, ad attività di ricerca e produzione artistica.
2. In caso di successiva trasformazione in sezione distaccata o di soppressione secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 121 del 22 febbraio 2019, i fondi precedentemente destinati all'Istituzione oggetto del provvedimento ministeriale di trasformazione o soppressione sono assegnati:
  - a. in caso di trasformazione in sezione staccata, all'Istituzione statale incorporante;
  - b. in caso di soppressione, proporzionalmente a tutte le Istituzioni statizzate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

2 aprile 2019

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
f.to TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 06.05.2019 al n. 1-557